

ASSOCIAZIONE CULTURALE "KALABRIA 2001"

Sede in via Sbarre Centrali 282/E – REGGIO CALABRIA



Verbale assemblea ordinaria dei Soci

Su preventiva richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo, oggi giorno 25 del mese di Gennaio 2021 alle ore 17:30, presso la sede dell'Associazione in via Sbarre Centrali 282/E di Reggio Calabria, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dell'Associazione Culturale "KALABRIA 2001".

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti il Sig. Alampi Nicola Marcello, Presidente del Consiglio Direttivo, nonché tutti i soci in seguito elencati e firmatari.

Assume la presidenza della riunione il Sig. Alampi Nicola Marcello il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Sig. Alampi Francesco Dario che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai tutti i soci presenti la validità dell'assemblea in prima convocazione e passa pertanto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

- **Modifiche Statutarie** per adeguamento alla normativa "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 03 luglio 2017 n.117 e D.Lgs. 105/2018);
- varie ed eventuali.

Premesso che:

- l'Associazione Culturale KALABRIA 2001 è stata fondata in data 27-04-2001, con atto costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Reggio Calabria in data 02-05-2001 al n.1941;
- in data 27-09-2002 la stessa veniva consolidata anche a livello notarile per iscrizione ad Albo Culturale Regione Calabria, con nuovo statuto redatto dal Notaio Consolato Romano Sergi, repertorio 31502, registrato a Reggio Calabria in data 08-10-2002 al n.2199,

tutto ciò premesso

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. Alampi Nicola Marcello il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa del "Codice del Terzo Settore".

L'Associazione KALABRIA 2001, possedendo già i requisiti di cui all'Art.35 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017, si qualifica come Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quando istituito.

A seguito di tale iscrizione la denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS), assumendo pertanto la seguente denominazione: **Associazione Culturale KALABRIA 2001 - Associazione di Promozione Sociale** (in sigla Associazione Culturale KALABRIA 2001 - APS).

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, procede all'esame e alla votazione della proposta di modifica ed all'unanimità,

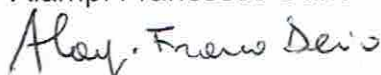
delibera

- di approvare il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale;
- che lo stesso Statuto entra in vigore sin dalla data odierna;
- di delegare il Presidente dell'Associazione Sig. Alampi Nicola Marcello a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente Statuto presso gli uffici competenti (*esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito D.Lgs. n.117/2017*).

Null'altro essendoci a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale che viene altresì sottoscritto da tutti i Soci.

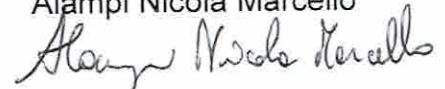
Il Segretario

Alampi Francesco Dario



Il Presidente

Alampi Nicola Marcello



Reggio Calabria, 25 Gennaio 2021

FOGLIO SOTTOSCRIZIONE VERBALE MODIFICHE STATUTARIE

i Soci:

ALAMPI NICOLA MARCELLO (Presidente) Alampi Nicola Marcello
MORABITO VINCENZO (Vicepresidente) Morabito Vincenzo
ALAMPI FRANCESCO DARIO (Segretario/Tesoriere) Alampi Francesco Dario
ALAMPI GIUSEPPE Alampi Giuseppe
TAVILLA STEFANA MARIA Tavilla Stefania Maria
LATELLA ANTONINA Latella Antonina
AGOSTINO GIUSEPPE DAVIDE Agostino Giuseppe Davide
MORABITO ANTONIO Morabito Antonio

Reggio Calabria, 25 Gennaio 2021

Associazione Culturale

"KALABRIA 2001"

(il Presidente)

Alampi Nicola Marcello


Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Tributario di Reggio Calabria

14 FEB. 2021

Registrato il

Corrisposti E.

IL DIRETTORE

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)

Assistente Tributario

(Dante Galla)

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE KALABRIA 2001 - APS

Costituzione e Scopo Sociale

Art. 1. – Denominazione.

È costituita, ai sensi del Codice Civile e nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata “ **ASSOCIAZIONE CULTURALE KALABRIA 2001 – APS** ” più avanti chiamata per brevità “Associazione”.

È organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'art.35 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS).

L'uso dell'acronimo APS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Art. 2. – Sede.

L'Associazione ha sede a Reggio Calabria (RC) in via Sbarre Centrali n.282/E.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, senza comportare modifica del presente statuto.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 3. – Durata.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4. – Scopi e attività.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale (*di cui all'art.5 del CTS*) a favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o dalle persone aderenti agli Enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5. – Oggetto sociale.

L'Associazione è libera, apolitica, autonoma, democratica, senza scopo di lucro.

Essa ha per oggetto la promozione di attività culturali, formative, ricreative, musicali, teatrali, letterarie, artistiche in forma generale, assistenziali, a carattere sociale e di volontariato in qualsiasi forma.

Si propone in particolare di:

- a) Avviare, incentivare e sostenere iniziative che favoriscono la diffusione del folklore reggino, calabrese, nazionale ed internazionale attraverso l'attuazione di studi e ricerche per la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni popolari ed organizzazione di manifestazioni in tal senso indirizzate.
- b) Organizzare manifestazioni di tipo culturali, spettacolistiche, ricreative, musicali, teatrali, artistiche in genere, mostre tematiche, sagre popolari, concorsi, ecc. e partecipare ad attività, in tal senso indirizzate, promosse da altre Associazioni o Enti pubblici, privati e di qualsiasi natura.
- c) Realizzare, produrre e divulgare spettacoli sotto qualsiasi forma di espressione artistica.
- d) Organizzare, realizzare, progettare manifestazioni, concerti, rassegne, festival, mostre, seminari, meeting e premi al fine prevalente di promuovere la cultura, l'arte, la socializzazione e le tematiche sociali nel territorio.
- e) Organizzare e promuovere corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, stage, laboratori, seminari di ogni genere (organizzazione eventi, preparazione musicale e teatrale, danza, moda, portamento, pittura, restauro, fotografia, scultura, trucco, linguistici, informatica, arte, animazione, riciclaggio, educazione ambientale e quant'altro).
- f) Proporre e coordinare attività scolastiche ed extra-scolastiche rivolte ad alunni e studenti di tutta Italia ed in particolare della Provincia di Reggio Calabria (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e superiori, Università) con scopo culturale, educativo e formativo anche attraverso la manualità, il gioco, la musica ed attività di gruppo.
- g) Realizzare convegni e conferenze di qualsiasi genere con dibattiti e coinvolgimento di esperti; coordinare servizi ad essi correlati (hostess, traduttori, attrezzature tecnologiche, ecc.).
- h) Promuovere e realizzare progetti di assistenza sociale, volontariato e di servizio civile rivolti ad anziani, bambini, portatori di handicap, persone in condizioni disagiate e quant'altro, incontri di musicoterapia, doposcuola e servizi di assistenza anche fuori Italia tramite aiuti a distanza.
- i) Realizzare spettacoli aperti a tutti per promuovere le varie attività anche a scopo benefico.
- j) Realizzare attività editoriali (libri, calendari, supporti grafici, produzioni audio/video, software, cortometraggi, lungometraggi, ecc.) per la promozione e la valorizzazione dei luoghi, dei prodotti e degli artisti locali nonché di tutte le attività di cui al presente statuto.
- k) Favorire gemellaggi con gruppi di persone provenienti da tutta l'Italia e dal resto del mondo al fine di incentivare gli scambi culturali.
- l) Organizzare gite turistiche ed escursioni rivolte a tutti.
- m) Organizzare momenti ricreativi per coinvolgere categorie svantaggiate, bambini e giovani del territorio, immigrati di vecchia e nuova generazione al fine di prevenire e combattere forme di disagio e di esclusione sociale.
- n) Promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico attraverso la realizzazione di software, siti internet, applicazioni e quant'altro.

- o) Gestire e valorizzare beni e spazi culturali attraverso la creazione e promozione di attività culturali e artistiche che rispettino l'identità del bene e dello spazio in gestione.
- p) Realizzare, pubblicare e gestire piattaforme divulgative multimediali per pubblicizzare e documentare tutte le attività associative.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere dell'art.5 del CTS:

- Lettera d), educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazioni di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- Lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- Lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

All'uopo, l'Associazione adotta ogni iniziativa ritenuta utile e vantaggiosa.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi volontari dei Soci, con le entrate delle manifestazioni, con i contributi di Enti e privati, con gli utili di gestione.

L'Associazione si propone quindi di operare su tutto il territorio nazionale, nonché in Europa ed in tutto il mondo.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Soci e aderenti

Art. 6. – Soci.

Sono soci dell'Associazione con diritto di voto:

- soci fondatori, cioè quelli che hanno costituito l'Associazione e sono presenti nell'Atto Costitutivo;
- soci ordinari, tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione. Possono essere persone fisiche e persone giuridiche quali Associazioni ed Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art.35 CTS, che intendono condividere e rispettare espressamente le finalità del suo statuto, impegnandosi per la loro realizzazione.

L'Associazione è aperta a tutti, senza limiti di età, discriminazioni di alcuna natura, sesso, razza, nazionalità, condizioni economiche e quant'altro.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge, se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 7.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta formale.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'aspirante con apposita deliberazione.

La richiesta dovrà riportare la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

Gli aspiranti presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e l'adesione del socio sarà annotata nel libro soci.

Art. 8.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi riportati successivamente nel presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino i principi statutari, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9. – Quote associative.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono rimborsabili, non sono trasferibili a nessun titolo, non sono rivalutabili, né ripetibili, né collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 10. – Diritti e obblighi dei soci.

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare con diritto di voto alle Assemblee;
- b) votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti nel libro degli associati;
- c) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- j) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente, con preavviso scritto di almeno 8 giorni (*i soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa*).
- k) denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art.29 del CTS;
- l) esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci sono obbligati a:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera secondo i fini dell'Ente stesso, nei modi e nei tempi concordati, a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art.36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11. – Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

- a) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli Enti;
- b) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti per due anni consecutivi;
- c) per dimissioni volontarie: dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione;
- e) per scioglimento dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per "esclusione" coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti

interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, o ancora per mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione; ed infine per indegnità deliberata dall'Assemblea dei soci.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art.24 del Codice Civile.

Art. 12. – Volontari.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art.17 del CTS.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo per le quali sono ammesse le diverse modalità di rimborso.

Sono ammessi altresì rimborsi spese di tipo forfetario secondo le normative vigenti in materia, previa autorizzazione e/o incarico del Consiglio Direttivo e a fronte di una autocertificazione presa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000.

I volontari saranno assicurati per gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art.18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci volontari vanno iscritti in un apposito registro.

Art. 13. – Sostenitori.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone e/o Enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario in maniera occasionale. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 14. – Lavoratori (*Dipendenti e Collaboratori*).

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (*nei limiti di cui all'art.36 del CTS e successive modificazioni*).

Organi Sociali

Art. 15. – Elenco Organi sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. il Segretario;
- f. il Tesoriere;
- g. l'Organo di controllo (*laddove eletto*);
- h. il Revisore dei conti (*laddove eletto*).

Art. 16. – Gratuità e durata delle cariche.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Tutte le cariche decadono per fine mandato e/o nei casi di cui all'art.11 del presente statuto (*perdita della qualità di socio*).

Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17. – L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata:

- a) almeno una volta l'anno;
- b) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente e/o il Consiglio Direttivo;
- c) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

Art. 18. – Convocazione dell'Assemblea.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata mediante preavviso da comunicare almeno 10 giorni prima, mediante invio di lettera raccomandata A/R, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici o altra modalità ritenuta opportuna e valida che garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19. – Attribuzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- b) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;

- c) approva il bilancio o rendiconto di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- e) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- f) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- h) nomina e revoca eventuali altre Cariche Sociali (*incarichi speciali settoriali quali Direttore Artistico, ecc.*);
- i) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;
- j) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- k) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- m) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- c) nomina uno o più liquidatori;
- d) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge.

Art. 20. – Svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione (o dal Vice Presidente in sua assenza), il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

E' consentita la modalità di riunione on-line dell'Assemblea (solo per motivi ritenuti validi dal Consiglio Direttivo) con la partecipazione dei soci che non possono presenziare personalmente in collegamento audio/video mediante strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenze, teleconferenze, ecc.), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti a distanza, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Sia consentito, inoltre, agli intervenuti a distanza di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo quelli per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

Art. 21. – Validità dell'Assemblea e quorum delle votazioni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, si ritiene regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Per le delibere dell'Assemblea ordinaria in prima ed in seconda convocazione, sarà necessaria la maggioranza semplice dei voti tra i presenti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (art.21 Codice Civile).

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea, riunita in via straordinaria, delibera in presenza di almeno 3/4 quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Per le altre votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso; queste rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 22. – Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea fra gli associati che si candidano, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo. Esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Art. 23. – Convocazione e svolgimento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri o da almeno un terzo dei consiglieri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno.

È convocato dal Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste dall'Assemblea.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c) elegge il Tesoriere e il Segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- g) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- h) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione, in forma di bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art.13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo, predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art.14 del CTS;
- j) conferisce procure generali e speciali;
- k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci, quindi delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- p) stabilisce le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- q) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute relative alle attività svolte a favore dell'Associazione;
- r) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- s) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 25. – Pubblicità e trasparenza.

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 26. – Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Firma atti, delibere, documenti e quant'altro necessario in nome e per conto dell'Associazione.

Ha il potere di eseguire operazioni bancarie/postali in nome e per conto dell'Associazione e qualsiasi operazione finanziaria inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. – Vice Presidente.

In caso di assenza, impedimento, dimissioni o sfiducia del Presidente, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 28. – Segretario.

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla custodia dei libri sociali;
- b. provvede all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- c. cura la corrispondenza;
- d. è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 29. – Tesoriere.

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a. predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione in Assemblea;
- b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- d. è a capo del personale.

Oltre al Presidente, anche al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta,

effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 30. – Organo di controllo.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art.2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31. – Revisore legale dei conti.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. – Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio

Direttivo che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione e comunicato agli associati almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art.13 del CTS, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 34. – Risorse economiche / entrate dell'Associazione.

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- b. contributi di Enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- f. rendite patrimoniali di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
- g. attività di raccolta fondi;
- h. ogni altra entrata derivante da attività diverse, di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 35. – Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 36. – Beni immobili, mobili e altri beni.

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto. Questi faranno parte del patrimonio dell'Associazione.

Art. 37. – Erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 38. – Libri sociali.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore e delibera altresì la destinazione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Responsabilità dell'Associazione

Art. 40.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Ente stesso.

Disposizioni finali

Art. 41. – Disposizioni transitorie e finali.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione (ad eccezione della definizione di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni ed alle norme del Codice Civile.

Associazione Culturale

"KALABRIA 2001"

(il Presidente)

Stampani

REGGIO CALABRIA, 25/01/2021

letto, approvato e sottoscritto, i soci



ALAMPI NICOLA MARCELLO (Presidente)

Alampi Nicola Marcello

MORABITO VINCENZO (Vicepresidente)

Morabito Vincenzo

ALAMPI FRANCESCO DARIO (Segretario/Tesoriere)

Alampi Francesco Dario

ALAMPI GIUSEPPE

Alampi Giuseppe

TAVILLA STEFANA MARIA

Tavilla Stefania Maria

LATELLA ANTONINA

Latella Antonina

AGOSTINO GIUSEPPE DAVIDE

Agostino Giuseppe Davide

MORABITO ANTONIO

Morabito Antonio